



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 2/2019

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED] C/ TIM
S.P.A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di marzo presso la sede
del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
	X
X	

DELIBERA N.2 /2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ C/ TIM S.P.A.

(Prot. n. 3093/C del 28 marzo 2018)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 28/3/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la L.R. n.20/2000 *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED], presentata in data 28 marzo 2018, prot. n. 3093/C, contro Tim S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

In data 09/02/2017 l'istante sottoscriveva proposta di contratto per fornitura dei servizi di telefonia e ADSL per la propria abitazione, richiedendo la portabilità da altro gestore.

Il contratto veniva confermato via mail ma di fatto la portabilità non andava a buon fine e il servizio voce veniva sospeso.

Per tali motivi, l'istante, mediante l'intervento del Corecom, richiedeva l'indennizzo per la mancata portabilità e per la sospensione del servizio voce, quantificandolo in € 1.000,00.

2. La posizione dell'Operatore

La società convenuta, in sede di memoria difensiva, respingeva la richiesta di indennizzo avanzata dalla parte istante atteso che a seguito di contatto telefonico del 18.02.2017, comunicava all'utente l'impossibilità di attivare la linea ADSL per mancanza di copertura di rete e, di conseguenza, l'utente manifestava la propria volontà di rinunciare alla proposta di rientro.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento in questa sede, in quanto infondate e non provate: in particolare, dalla memoria difensiva della controparte, è emerso che durante la gestione della procedura di portabilità, l'utente veniva adeguatamente informato dell'impossibilità di attivare la linea ADSL e di conseguenza la procedura di portabilità non andava a buon fine, non a causa di una condotta negligente ed omissiva della società convenuta, ma piuttosto per effetto della volontà espressa dall'utente di rinunciare, non trovando più conveniente la proposta commerciale a cui inizialmente aveva aderito; pertanto, nessun pregiudizio si verificava ai suoi danni, tale da giustificare una qualsivoglia richiesta di indennizzo. E del resto, la circostanza riferita dalla controparte non è stata smentita dalla parte istante.

Stesso discorso vale per l'indennizzo richiesto per la sospensione del servizio voce, in quanto sebbene l'utente ne abbia fatto menzione nel formulario UG e GU14, non ha poi prodotto nessun elemento atto a provare quanto riferito; infatti, non è dato sapere né quando si sia verificato il presunto disservizio, né se sia mai stato segnalato alla compagnia telefonica attraverso i consueti strumenti messi a disposizione dell'utente a tal fine; pertanto, la predetta richiesta si appalesa assolutamente generica ed indeterminata sia nell'*an* che nel *quantum*.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], relativa all'istanza GU14 presentata in data 28 marzo 2018, prot. n.3093/C, dal Sig. [REDACTED] nei confronti di Tim S.p.A..

Delibera

il rigetto dell'istanza, con compensazione delle spese di procedura.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fiore



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

